



FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA

C.O.N.I. – Disciplina Associata

FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA REGOLAMENTO GRUPPO ITALIANO TECNICI CRICKET

Approvato dal C.F. della F.Cr.I. con deliberazione n° 7 del 26/11/2005

INDICE

CAPITOLO PRIMO - COSTITUZIONE, SCOPI, SEDE

- Art. 1 – Costituzione e Scopo
- Art. 2 - Sede

CAPITOLO SECONDO - ORGANI DEL GITC E LORO ATTRIBUZIONI

- Art. 3 – Organi del GITC
- Art. 4 – Requisiti per i Dirigenti del GITC
- Art. 5 - Il Responsabile Nazionale
- Art. 6 – Attribuzioni del Responsabile Nazionale
- Art. 7 – Il Vice-Responsabile Nazionale

CAPITOLO TERZO - PATRIMONIO E ALBO

- Art. 8 – Il Patrimonio del GITC
- Art. 9 – Albo Tecnici

CAPITOLO QUARTO - CLASSIFICAZIONE DEI TECNICI

- Art. 10 – Categorie dei Tecnici
- Art. 11 – Ruoli dei Tecnici
- Art. 12 – Ruolo dei Tecnici in quadro
- Art. 13 – Ruolo dei Tecnici abilitati
- Art. 14 – Ruolo d'onore
- Art. 15 – Attività dei Tecnici
- Art. 16 – Visite mediche e limiti di età

CAPITOLO QUINTO - DIRITTI E DOVERI DEI TECNICI

- Art. 17 - Compiti dei Tecnici
- Art. 18 - Tessera di riconoscimento
- Art. 19- Impegno d'onore
- Art. 20 – Norme di comportamento
- Art. 21 – Nomine e cancellazioni
- Art. 22 – Revisioni dell'Albo
- Art. 23 – Cancellazione o sospensione dall'Albo dei Tecnici
- Art. 24 – Tecnici stranieri
- Art. 25 – Incompatibilità ed aspettativa

CAPITOLO SESTO - DISCIPLINA

- Art. 26 – Provvedimenti disciplinari
- Art. 27 - Ricorsi

CAPITOLO SETTIMO - NORME DI ATTUAZIONE E MODIFICHE

- Art. 28 – Norme di attuazione

CAPITOLO PRIMO - COSTITUZIONE, SCOPI, SEDE**Art. 1: Costituzione e scopo**

1. Il Gruppo Italiano Tecnici di Cricket, di seguito denominato GITC, è un organo delegato di carattere tecnico centrale, con articolazioni periferiche, della Federazione Cricket Italiana, della quale fa parte integrante con autonomia funzionale, per l'attuazione dei propri compiti istituzionali.
2. Il GITC ha lo scopo di reclutare, organizzare e disciplinare i Tecnici di cricket e di provvedere, per loro mezzo, al corretto insegnamento della disciplina del cricket.
3. Il GITC, nel quadro delle attribuzioni che ad esso sono demandate dallo Statuto e dai Regolamenti federali, assolve all'inquadramento dei tecnici autorizzati a svolgere attività nell'ambito dell'organizzazione federale.
4. Il GITC provvede annualmente alla tenuta ed all'aggiornamento dell'Albo dei Tecnici.

Art. 2: Sede

1. La sede del GITC è quella decisa dal Responsabile Nazionale all'atto del suo insediamento.

CAPITOLO SECONDO - ORGANI DEL GITC E LORO ATTRIBUZIONI**Art. 3: ORGANI DEL GITC**

1. Gli Organi del GITC sono:
 - a) il Responsabile Nazionale (RN);
 - b) il Vice Responsabile Nazionale;

Art. 4: Requisiti per i dirigenti del GITC

1. Il Responsabile Nazionale e il Vice Responsabile Nazionale del GITC devono essere scelti tra i tecnici regolarmente inquadri.

Art. 5: Il Responsabile Nazionale

1. Il Responsabile Nazionale del GITC è il rappresentante dei tecnici delle ASA, eletto uno in ognuna delle singole ASA, e degli eventuali tecnici federali non legati ad ASA, secondo quanto stabilito dagli art. 12 e 31 dello Statuto Federale vigente.
2. Il Responsabile Nazionale del GITC resta in carica per un periodo pari a quello del Consiglio Federale con le modalità stabilite dall'art. 16 Statuto Federale vigente.

Art. 6: Attribuzioni del Responsabile Nazionale

1. Le attribuzioni del Responsabile Nazionale del GITC sono:
 - a) coordinare l'intera attività del settore;
 - b) renderne conto al C.F. della Federazione Cricket Italiana;
 - c) predisporre i programmi del Gruppo e l'inquadramento dei Tecnici;
 - d) organizzare i corsi abilitanti e quelli di perfezionamento;
 - e) gestire il patrimonio economico del GITC;
 - f) stilare il bilancio annuale del GITC.

Art. 7: Il Vice-Responsabile Nazionale

1. Il Vice-Responsabile Nazionale del GITC è nominato dal RN all'atto del suo insediamento.
2. Le attribuzioni del Vice-Responsabile Nazionale sono le seguenti:
 - a) coadiuvare il Responsabile Nazionale nelle sue funzioni;
 - b) sostituirlo, in caso di sua assenza, con le stesse prerogative e poteri ad esso attribuiti dall'Art.6 del presente Regolamento.

CAPITOLO TERZO - PATRIMONIO E ALBO**Art. 8: Il Patrimonio del GITC**

1. Le quote annuali di iscrizione al GITC ed eventuali finanziamenti federali costituiscono il patrimonio del GITC.
2. Tali quote saranno rese disponibili esclusivamente per attività del GITC stesso. In particolare ma non in via esclusiva per l'organizzazione di corsi, stage, acquisto di materiale specifico o l'iscrizione dei tecnici alle organizzazioni internazionali di categoria.

Art. 9: Albo Tecnici

1. Il conseguimento dell'abilitazione è condizione per l'iscrizione all'Albo dei Tecnici.

2. Il GITC, mediante il RN, cura per conto della FCrI l'Albo dei Tecnici che elenca tutti i tecnici in possesso di abilitazione secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.
3. La formazione e l'abilitazione dei tecnici è di competenza del GITC in collaborazione con gli organismi internazionali ad essa preposti.
4. Il Consiglio Federale determina annualmente, su proposta del Responsabile Nazionale del GITC, le modalità e le quote di iscrizione all'Albo.
5. Ai fini dell'iscrizione all'Albo i tecnici si intendono domiciliati nel luogo comunicato per iscritto e riportato nell'Albo.

CAPITOLO QUARTO - CLASSIFICAZIONE DEI TECNICI

Art. 10: Categorie dei Tecnici

1. I tecnici che il GITC inquadra, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento, si suddividono in:
 - a) Tecnico European Cricket Council (ECC);
 - b) Tecnico Istruttore Federale (IF);
 - c) Tecnico English Cricket Board Level I (ECBI);
 - d) Tecnico English Cricket Board Level II (ECBII);
 - e) Tecnico English Cricket Board Level III (ECBIII);
2. E' consentito, partecipando ai rispettivi corsi e dopo il superamento dei rispettivi esami, conseguire l'abilitazione tutti i livelli.
3. I candidati da proporre agli esami di abilitazione sono stabiliti di volta in volta dal CF della FCrI in collaborazione con il RN e gli organismi internazionali preposti.

Art. 11: Ruoli dei Tecnici

1. L'albo dei Tecnici si suddivide nei seguenti ruoli:
 - a) Tecnici in quadro;
 - b) Tecnici Abilitati;
 - c) Ruolo d'Onore.

Art. 12: Ruolo dei Tecnici in quadro

1. Appartengono a questo ruolo i tecnici in servizio attivo, in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione al GITC.

Art. 13: Ruolo dei Tecnici abilitati

1. Nel ruolo tecnici abilitati vengono inseriti annualmente, da parte del RN, i tecnici in servizio attivo, non in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione al GITC.

Art. 14: Ruolo d'onore

1. E' istituito uno speciale Ruolo d'Onore nel quale possono essere iscritti tutti coloro che, in possesso della qualifica di Tecnico, abbiano avuto particolari meriti nello sviluppo tecnico del cricket italiano.
2. L'iscrizione a tale Ruolo deve essere proposta dal RN ed approvata dal CF.
3. L'iscrizione a tale ruolo non è soggetta al pagamento della quota annuale.

Art. 15: Attività dei Tecnici

1. Gli iscritti all'Albo possono svolgere le attività di istruzione tecnica nelle ASA di appartenenza.
2. Gli iscritti all'Albo possono svolgere le seguenti attività a livello federale, in relazione al livello di appartenenza di cui al precedente art. 9 del presente Regolamento:
 - a) Tecnico European Cricket Council (ECC): attività promozionale;
 - b) Tecnico Istruttore Federale (TIF): attività promozionale;
 - c) Tecnico English Cricket Board Level I (ECBI): attività promozionale, e Tecnico delle Squadre Nazionali giovanili;
 - d) Tecnico English Cricket Board Level II (ECBII): tutte le attività;
 - e) Tecnico English Cricket Board Level III (ECBIII): tutte le attività.
3. I tecnici non possono essere tesserati per più di una Società nel corso della stessa stagione.
4. In caso di doppio tesseramento, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, il secondo in ordine di tempo sarà nullo ed il comportamento del tecnico verrà sottoposto ai provvedimenti che saranno sanciti dagli Organi di Giustizia.

Art. 16: Visite mediche e limiti di età

1. I Tecnici in quadro, di ogni livello e categoria, devono ottenere annualmente l'idoneità all'attività mediante le visite mediche obbligatorie disposte dal RN.

CAPITOLO QUINTO - DIRITTI E DOVERI DEI TECNICI**Art. 17: Compiti dei Tecnici**

1. I tecnici inquadrati nell'Albo devono:
 - a) tutelare e valorizzare il potenziale tecnico-atletico degli atleti a propria disposizione;
 - b) curare la formazione tecnica e le condizioni fisiche dei giocatori;
 - c) promuovere tra i giocatori la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie;
 - d) disciplinare la condotta morale e sportiva dei giocatori ed adempiere a tutti i compiti tecnici e disciplinari loro affidati.

Art. 18: Tessera di riconoscimento

1. La qualifica di Tecnico in quadro si dimostra con l'apposita tessera di riconoscimento.
2. La Tessera di Tecnico viene rilasciata dalla FCrI su indicazione del GITC dopo il pagamento della quota di iscrizione annuale.
3. Il mancato pagamento di detta quota, entro i termini fissati annualmente dal CF su proposta del RN del GITC, comporterà per il tecnico moroso l'esclusione dal ruolo dei Tecnici in quadro per l'intera stagione.
4. I Tecnici in possesso della tessera di riconoscimento hanno libero accesso a qualsiasi manifestazione sportiva organizzata dalla FCrI.

Art. 19: Impegno d'onore

1. All'atto della nomina e per tutto il periodo di loro permanenza in quadro, i tecnici si impegnano ad adempiere scrupolosamente ai compiti loro affidati uniformandosi alle norme federali di carattere tecnico, disciplinare ed amministrativo e tenendo, in ogni circostanza un contegno degno del ruolo da essi ricoperto.
2. I tecnici si impegnano, inoltre, ad intervenire a tutti i raduni tecnici indetti dagli organi del GITC.

Art. 20: Norme di comportamento

1. I tecnici inquadrati nell'Albo sono tenuti al rispetto dello statuto e dei regolamenti federali.
2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e debbono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta ai principi della deontologia professionale.
3. In caso di violazione delle norme di comportamento, i tecnici sono soggetti al giudizio degli Organi di giustizia sportiva della FCrI.

Art. 21: Nomine e cancellazioni

1. Tutti i tecnici, dal momento della loro assunzione alla qualifica, sono iscritti, dal RN, nell'Albo dei Tecnici della FCrI.
2. Sono cancellati dall'Albo i Tecnici che richiedono autonomamente tale cancellazione, quelli radiati per effetto di provvedimento disciplinare e coloro che non possiedono più le caratteristiche tecniche, fisiche o comportamentali previste per la permanenza in una delle categorie previste dal presente Regolamento.

Art. 22: Revisione dell'Albo

1. All'inizio di ogni anno sarà eseguita, a cura del RN, la revisione dell'Albo dei Tecnici, secondo le norme del presente Regolamento.

Art. 23: Cancellazione e sospensione dall'Albo dei Tecnici

1. I tecnici di cui all'art. 11 del presente Regolamento:
 - a) sono sospesi temporaneamente in caso di mancato rinnovo annuale di adesione all'Albo dei Tecnici;
 - b) sono cancellati definitivamente in caso di mancato rinnovo dell'adesione all'Albo dei Tecnici per più di 4 stagioni sportive consecutive;
 - c) sono cancellati definitivamente dall'Albo dei Tecnici a seguito di provvedimenti disciplinari definitivi assunti dagli Organi di giustizia federale, secondo le norme previste nello statuto e nei regolamenti federali.
2. Il reintegro nel caso di sospensione temporanea è subordinato al versamento della speciale quota fissata dal CF.
3. Il reintegro nel caso di cancellazione previsto dal precedente comma 1, lettera b), è subordinato al saldo della speciale quota fissata dal CF ed al superamento dell'esame di Istruttore Federale.

Art. 24: Tecnici stranieri

1. E' consentito il tesseramento in Italia di tecnici, italiani e stranieri, provenienti da Federazione estera con le modalità annualmente fissate dal Consiglio Federale.

2. I tecnici italiani e stranieri, provenienti da Federazione estera, di nuovo tesseramento dovranno depositare il diploma o l'attestato della propria Federazione attestante il livello dell'abilitazione ottenuto.

Art. 25: Incompatibilità ed aspettativa

1. I tecnici che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 34 dello Statuto federale per ricoprire incarichi di altra natura in ambito federale sono automaticamente posti in aspettativa.
2. Il reintegro nell'Albo dei Tecnici avviene automaticamente al termine delle cause di incompatibilità.
3. Non si applica ai Tecnici posti in aspettativa ai sensi del comma 1 del presente articolo quanto previsto dall'art. 24 del presente Regolamento.

CAPITOLO SESTO - DISCIPLINA**Art. 26: Provvedimenti disciplinari**

1. I provvedimenti disciplinari che possono essere presi a carico dei tecnici sono quelli previsti dal Regolamento Organico e dal Regolamento Giustizia e Disciplina per tutti i tesserati federali integrati da quelli previsti del presente Regolamento.
2. I provvedimenti, presi dagli organi competenti della FCrI, seguiranno il normale iter della giustizia federale.

Art. 27: Ricorsi

1. Avverso ai provvedimenti disciplinari presi dagli Organi competenti della FCrI è ammesso ricorso nei casi e nelle forme previste dal Regolamento Organico e dal Regolamento Giustizia e Disciplina della FCrI.

CAPITOLO SETTIMO - NORME DI ATTUAZIONE E MODIFICHE**Art. 28: Norme di attuazione**

1. Il presente Regolamento, che sostituisce a tutti gli effetti quelli emanati precedentemente, è approvato dal Consiglio Federale della FCrI.
2. Eventuali modifiche competono al Responsabile Nazionale che le dovrà in ogni caso sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale della FCrI.
3. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme generali e le disposizioni della Federazione Cricket Italiana.
4. In caso di dubbi circa l'interpretazione delle norme contenute nel presente Regolamento l'unico Organo competente a dirimerli è il Consiglio Federale della FCrI.